

**DL 24.4.2017 n. 50  
conv. L. 21.6.2017 n. 96 -  
Novità in materia di accertamento,  
riscossione e contenzioso**

## 1 PREMESSA

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, mentre la L. 96/2017 è entrata in vigore il 24.6.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso contenute nel DL 50/2017 convertito.

## 2 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Indici sintetici di affidabilità fiscale</b>	<p>Vengono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.</p> <p><b>Elaborazione degli indici</b></p> <p>Gli indici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;</li><li>• rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili;</li><li>• esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.</li></ul> <p><b>Soggetti esclusi dagli indici</b></p> <p>Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ha iniziato o cessato l’attività;</li><li>• non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;</li><li>• dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.</li></ul> <p>Ulteriori cause di esclusione possono essere previste con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.</p> <p><b>Obblighi dichiarativi</b></p> <p>I contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi. A tal fine l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici.</p> <p>Nelle more dell’approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, l’obbligo di dichiarazione continua ad applicarsi anche ai parametri e agli studi di settore.</p> <p>Per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA, con l’obbligo di versamento delle maggiori imposte entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette.</p> <p><b>Profili sanzionatori</b></p> <p>Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 co. 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.</p> <p><b>Regime premiale</b></p> <p>In relazione al livello di affidabilità fiscale conseguente all'applicazione degli indici, possono essere riconosciuti i seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA, e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;</li> <li>• l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;</li> <li>• l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;</li> <li>• l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;</li> <li>• l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo;</li> <li>• l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.</li> </ul> <p>I benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.</p> <p><b>Rilevanza degli indici ai fini dell'accertamento</b></p> <p>Il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.</p> <p><b>Disciplina transitoria</b></p> <p>Viene disposta una graduale cessazione della disciplina relativa ai parametri contabili e agli studi di settore, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entrano in vigore i nuovi ISA e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. Invece, per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli in cui si applicano gli indici, si considerano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della L. 96/2017 (ossia il 23.6.2017).</p>
<p><b>Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la sussistenza di stabile organizzazione in Italia</b></p>	<p>Viene introdotta una "Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata" in base alla quale le società e gli enti non residenti, in presenza di talune condizioni, possono definire, in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, l'eventuale sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e i relativi debiti tributari.</p> <p>Possono accedervi le società e gli enti non residenti di cui all'art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annui;</li> </ul>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società o enti non residenti appartenenti allo stesso gruppo societario.</li> </ul>

### 3 NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><b>Soggetti delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto - Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali - Ulteriori disposizioni</b></p>	<p>Vengono previsti ulteriori interventi in favore delle popolazioni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016.</p> <p>Le nuove disposizioni integrano e modificano quelle contenute nei precedenti DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229) e DL 9.2.2017 n. 8 (conv. L. 7.4.2017 n. 45), e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la proroga della facoltà di non operare alcune tipologie di ritenute;</li> <li>l'ulteriore differimento del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali;</li> <li>la modifica dei termini e delle modalità per effettuare gli adempimenti fiscali sospesi;</li> <li>la proroga dell'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro su determinati atti.</li> </ul> <p><b>Territori interessati</b></p> <p>Le disposizioni in esame si applicano nei confronti dei soggetti residenti, o aventi la sede legale od operativa, nel territorio dei Comuni terremotati il cui elenco è riportato in allegato al DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229), suddiviso tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016, riportati nell'Allegato 1;</li> <li>Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016, riportati nell'Allegato 2;</li> <li>Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017, riportati nell'Allegato 2-bis.</li> </ul> <p>In relazione ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni in esame si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.</p> <p><b>Proroga della facoltà di non operare alcune tipologie di ritenute</b></p> <p>I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni terremotati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dall'1.1.2017 e fino al 31.12.2017 (prima 30.11.2017).</p> <p>La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73.</p> <p>Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p> <p>Il versamento delle ritenute non operate può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi;</li> <li>secondo modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.11.2017.</li> </ul> <p><b>Sospensione dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali</b></p> <p>Per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>dagli esercenti attività agricole, la sospensione dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali viene ulteriormente prorogata dal 30.11.2017 al 31.12.2017.</p> <p>Per i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, la sospensione in esame rimane invece applicabile fino al 30.11.2017.</p> <p><b>Sospensione delle attività di riscossione ed esecutive</b></p> <p>Sono sospesi dall'1.1.2017 fino alla scadenza dei termini di sospensione dei versamenti tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010 (accertamenti esecutivi e avvisi di addebito esecutivi dell'INPS);</li> <li>• le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione;</li> <li>• i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.</li> </ul> <p>I suddetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.</p> <p><b>Effettuazione dei versamenti tributari sospesi</b></p> <p>I versamenti tributari sospesi dovranno essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16.12.2017, dai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole;</li> <li>• entro il 16.2.2018, dai soggetti diversi dai precedenti;</li> <li>• senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul> <p>Inoltre, i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricole potranno versare le somme oggetto di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.2.2018;</li> <li>• senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul> <p>Per il pagamento entro il 16.12.2017 dei tributi sospesi fino al 30.11.2017, i titolari di reddito d'impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, potranno invece chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato.</p> <p><b>Effettuazione degli altri adempimenti fiscali sospesi</b></p> <p>Gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 28.2.2018 (prima 31.12.2017).</p> <p><b>Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro</b></p> <p>Viene inoltre prorogata dal 31.12.2017 al 31.12.2018 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori terremotati;</li> <li>• a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno la sede legale od operativa nei Comuni terremotati.</li> </ul>
<p><b>Modelli 730/2017 dei soggetti terremotati - Estensione della disciplina di presentazione in mancanza di sostituto d'imposta</b></p>	<p>In relazione ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e dei previsti redditi assimilati, residenti nei territori delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016, viene prevista la possibilità di presentare il modello 730 applicando la speciale disciplina prevista in assenza di un sostituto d'imposta, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così i rimborsi derivanti dalla dichiarazione direttamente dall'Agenzia delle Entrate.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>La nuova disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è applicabile solo con riferimento al periodo d'imposta 2016, quindi in relazione ai modelli 730/2017;</li> <li>• intende superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione dei conguagli a credito del contribuente, a causa dell'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, anche in relazione alla prevista possibilità di non operare le ritenute stesse, come sopra indicato.</li> </ul> <p><b>Versamento degli importi a debito derivanti dal modello 730/2017</b></p> <p>Se dal modello 730/2017 emergono invece imposte da versare, l'applicazione della disciplina prevista in assenza di sostituto d'imposta comporta che il pagamento deve essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI 2017 PF.</p>
<p><b>Rottamazione dei ruoli - Ottenimento del DURC, rimborsi d'imposta e certificati di regolarità fiscale</b></p>	<p>Coloro che, entro il 21.4.2017, hanno presentato la domanda di "rottamazione dei ruoli" ad Equitalia possono, automaticamente, ottenere il DURC.</p> <p>Tuttavia, esso viene immediatamente annullato se si verifica il mancato, tardivo o insufficiente pagamento delle somme dovute in forza della "rottamazione dei ruoli", anche in merito alle singole rate.</p> <p>Equitalia comunica agli enti competenti, quindi ad esempio all'INPS, le inadempienze concernenti il versamento degli importi.</p> <p>I DURC annullati verranno indicati nel servizio "DURC <i>on line</i>".</p> <p>In modo analogo, la presentazione, entro il 21.4.2017, della domanda di rottamazione dei ruoli comporta la possibilità di rilascio del certificato di regolarità dei rapporti fiscali, valido anche ai fini della partecipazione a gare di appalto.</p> <p>Anche i rimborsi d'imposta possono essere erogati a seguito della presentazione della domanda, essendone quindi inibito il fermo.</p> <p>Ove il debitore sia inadempiente al versamento delle somme o delle rate da rottamazione dei ruoli, viene revocato il certificato di regolarità fiscale e, in merito ai rimborsi, potrà essere adottato il fermo.</p>
<p><b>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2017</b></p>	<p>Viene estesa anche all'anno 2017 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;</li> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore;</li> <li>• qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</li> </ul> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>La concreta applicazione anche nel 2017 della disciplina in esame è però subordinata all'emanazione di un nuovo decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p><b>Riscossione dei tributi locali e di entrate patrimoniali</b></p>	<p>Dall'1.7.2017, è disposta la soppressione di Equitalia e la sua contestuale sostituzione con un ente pubblico economico, avente le stesse funzioni ed i medesimi poteri, chiamato "Agenzia delle Entrate-Riscossione".</p> <p>Al riguardo, si prevede che, previa delibera dell'amministrazione locale (esempio il Comune), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà gestire la sola fase di riscossione spontanea o forzata delle entrate patrimoniali o tributarie.</p> <p>Viene così eliminata la possibilità, per l'ente locale, di delegare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non solo la fase di riscossione, ma anche quella di accertamento.</p>

## 4 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><b>Definizione delle liti fiscali pendenti</b></p>	<p>È stata prevista una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso alla controparte sia avvenuta entro il 24.4.2017.</p> <p>Trattasi, in breve, dei processi relativi a tutte le imposte gestite dall’Agenzia delle Entrate, quindi IRES, IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta di successione, canone RAI e così via.</p> <p>Ad un primo esame, rientrano nella definizione anche i processi contro le cartelle di pagamento, i fermi e le ipoteche, a condizione che il ricorso sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate e non all’Agente della Riscossione.</p> <p>La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine scade il 30.9.2017.</p> <p>Occorre che il contribuente abbia notificato il ricorso alla controparte entro il 24.4.2017, quindi non rileva la costituzione in giudizio presso il giudice.</p> <p>I benefici consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nello stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;</li> <li>• per le liti in cui si controverte su interessi di mora o su sanzioni non collegate al tributo, nel pagamento solo del 40% degli importi in contestazione.</li> </ul> <p>Per fruire della definizione della lite, quindi, bisogna pagare, a prescindere dalle pronunce giudiziali, gli interi importi a titolo di imposta e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato.</p> <p>Ciò anche se, per ipotesi, il processo pendesse in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate a seguito di due sentenze favorevoli al contribuente.</p> <p>Sono esclusi i processi relativi, ad esempio, agli avvisi di classamento di immobili e contro i dinieghi di rimborso.</p> <p>Le spese processuali si intendono automaticamente compensate.</p> <p><b>Procedura</b></p> <p>Entro il 30.9.2017, il contribuente deve presentare domanda, esente da imposta di bollo, utilizzando il modello che verrà predisposto dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per ogni atto impugnato va presentata una distinta domanda.</p> <p><b>Versamenti</b></p> <p>I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in tre rate, e il termine per il pagamento delle somme o della prima rata (che deve rappresentare il 40% degli importi dovuti) scade il 30.9.2017.</p> <p>Le altre due rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 30.11.2017 (per l’ulteriore 40% degli importi);</li> <li>• il 30.6.2018 (per il restante 20% degli importi).</li> </ul> <p>La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, i 2.000,00 euro.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la definizione si perfeziona con il pagamento o di tutte le somme o della prima rata, non con la sola presentazione della domanda;</li> </ul>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il mancato pagamento di una rata successiva alla prima legittima l'irrogazione di una sanzione pari al 45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta, oltre che l'intera riscossione coattiva del dovuto;</li> <li>• per i lievi inadempimenti opera una disciplina particolare, che consente di limitare gli effetti della suddetta sanzione, oppure di far sì che (se l'inadempienza riguarda la prima rata o la totalità delle somme) non si decada dalla definizione;</li> <li>• dovrebbe essere ammessa la compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>Quanto già pagato dal contribuente per effetto della riscossione frazionata o della "rottamazione dei ruoli" viene scomputato dal dovuto, ma non si dà luogo, in nessun caso, al rimborso di somme pagate.</p> <p><b>Sospensione dei processi</b></p> <p>I processi che rientrano nella definizione non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine occorre apposita istanza della parte, da depositare nella segreteria della Commissione; se l'istanza viene presentata, i processi restano sospesi sino al 10.10.2017.</p> <p>Se, entro il 10.10.2017, il contribuente deposita la domanda di definizione e il certificato di pagamento di tutte le somme o della prima rata (adempimenti il cui termine scade il 30.9.2017), il processo resta sospeso sino al 31.12.2018.</p> <p>Se entro il 31.12.2018 non viene presentata istanza di trattazione, il processo si estingue.</p> <p><b>Sospensione dei termini processuali</b></p> <p>I termini relativi all'impugnazione della sentenza (appello, revocazione ordinaria, ricorso per Cassazione) o alla riassunzione della causa a seguito di rinvio sono sospesi per sei mesi se spirano nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.</p> <p>In presenza anche di un minimo dubbio sul carattere definibile della lite (si pensi ai processi relativi a vizi imputabili all'Agente della Riscossione in cui è stata, per errore, citata in giudizio l'Agenzia delle Entrate) è bene impugnare/riassumere nei termini.</p> <p><b>Diniego di definizione</b></p> <p>Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 31.7.2018.</p> <p><b>Rapporti con la "rottamazione dei ruoli"</b></p> <p>È possibile definire la lite anche se essa sarebbe rientrata nella "rottamazione dei ruoli" ma la relativa domanda non è stata presentata.</p> <p>Ricordiamo che il termine per inviare all'Agente della Riscossione la domanda di "rottamazione dei ruoli" è scaduto il 21.4.2017.</p> <p>Il contribuente che, entro il 21.4.2017, ha manifestato la volontà di voler aderire alla "rottamazione dei ruoli", può fruire della definizione delle liti solo unitamente alla rottamazione stessa.</p> <p>Ciò dovrebbe significare che la definizione della lite permane solo se il debitore paga per intero gli importi derivanti dalla rottamazione (a differenza della definizione della lite, la "rottamazione dei ruoli" si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini, e non della sola prima rata).</p> <p><b>Enti territoriali</b></p> <p>Entro il 31.8.2017, gli enti territoriali possono deliberare la possibilità di definizione delle liti pendenti, mediante le forme previste per l'approvazione dei loro atti.</p> <p>Ciò può avvenire, a titolo esemplificativo, ad opera dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Camere di Commercio.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><b>Reclamo/mediazione - Elevazione della soglia a 50.000,00 euro</b></p>	<p>Quando si presenta un ricorso in Commissione tributaria, di norma lo si notifica all'ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.) entro 60 giorni e si provvede al suo deposito in Commissione tributaria entro i successivi 30 giorni.</p> <p>Entrambi gli adempimenti sono previsti a pena di decadenza.</p> <p>Se, però, il valore dell'atto che si impugna (inteso come sola maggiore imposta richiesta, senza contare le sanzioni e gli interessi) non supera i 20.000,00 euro, bisogna notificare il ricorso sempre entro 60 giorni ma, prima di depositarlo in Commissione tributaria, attendere 90 giorni.</p> <p>In pratica, il termine per il deposito in Commissione tributaria è di 120 giorni dalla notifica del ricorso (90 più 30), e non di 30.</p> <p>Ciò in quanto nel suddetto lasso temporale le parti possono stipulare una mediazione, con sanzioni ridotte al 35% del minimo.</p> <p>La soglia al di sotto della quale è necessario rispettare la procedura descritta viene aumentata da 20.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La novità si applica dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.</p>